



**PROPOSTE EMENDATIVE**  
**Disegno di Legge (AS 1577)**

**ART. 7**

**Articolo 7, comma 1 lettera a) - relazione**

Riteniamo non assorbibile all'interno di altre Forze di Polizia il Corpo Forestale dello Stato per le funzioni precipue e le specificità organizzative di cui questo corpo è caratterizzato.

**Articolo 7, comma 1, lettera a) - testo**

**dopo le parole:** “Corpo Forestale dello Stato” **cassare da:** “ed eventuale...” **a:** “esistenti;”

**Articolo 7, comma 1, lett. c). relazione**

La prima modifica all'articolo è motivata dal fatto che appare necessario un coordinamento ed un'armonizzazione non solo con le norme contenute nel decreto legge 95/2012 che ha già previsto la riorganizzazione delle Prefetture ma anche con le norme contenute nella legge Delrio che prevede un processo di revisione delle autonomie territoriali già avviato.

La razionalizzazione della rete degli UTS, poi, con revisione delle funzioni e riduzione del numero non è condivisibile sia nella parte in cui l'UTS diventa l'unico contatto tra Amm.ne periferica e cittadini (si tratta di sedi uniche); sia nella misura in cui il Prefetto è riconosciuto unico responsabile per l'erogazione dei servizi e il coordinamento dei dirigenti degli uffici che confluiscono negli UTS. Si determina una dipendenza funzionale dei dirigenti al Prefetto a cui fino ad oggi sono riconosciute competenze solo per l'ordine e sicurezza pubblica.

Inoltre vanno previste apposite procedure per la riallocazione dei dipendenti in servizio presso le sedi che verranno soppresse, in base a criteri da individuare d'intesa con le Confederazioni sindacali rappresentative, finalizzati a limitare quanto più possibile situazioni di pregiudizio di natura logistica ed economica per i lavoratori interessati.

**Articolo 7, comma 1, lett. c). testo**

All'articolo 7, comma 1, lett. c), al primo capoverso, dopo la frase "con riferimento alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo:" aggiungere la seguente frase: "a completamento del processo di riorganizzazione, in combinato disposto con i criteri stabiliti dall'articolo 10 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ed in armonia con le previsioni contenute nella legge 7 aprile 2014, n. 56,".

**sostituire le parole:** “contatto unico” **con le parole** “contatto privilegiato”;

**sostituire la locuzione da** “attribuzione al Prefetto della responsabilità dell'erogazione dei servizi ai cittadini, nonché di funzioni di coordinamento dei dirigenti degli uffici facenti parte dell'Ufficio territoriale dello Stato” **con la seguente:** “attribuzione al Prefetto di attività di coordinamento logistico delle attività di erogazione dei servizi ai cittadini la cui responsabilità rimane, comunque, in capo ai dirigenti degli uffici facenti parte dell'Ufficio territoriale dello Stato;”

**al termine, dopo le parole “competenze esercitate” inserire il seguente periodo:** “individuazione dei criteri per la riallocazione del personale in servizio nelle sedi soppresse,



d'intesa con le Confederazioni sindacali rappresentative, attraverso procedure di mobilità che assicurino il trasferimento in sedi limitrofe ed il mantenimento del trattamento economico in godimento, ove più favorevole”.

## ART. 10

### Articolo 10 comma1 lettera b paragrafo sub 4)– relazione

L'emendamento mira a preservare la figura del segretario comunale, come figura apicale dell'apparato professionale, negli enti con popolazione fino a 20.000 abitanti (con l'effetto, indiretto, di favorire ulteriormente la costituzione di unioni di comuni di sufficiente ampiezza); negli enti di dimensioni superiori, il segretario tornerà ad esercitare le funzioni di garanzia della legalità; l'inserimento in una sezione speciale del ruolo unico consentirà peraltro ai segretari di “giocare” la propria professionalità anche in altri incarichi, nelle amministrazioni locali, regionali e statali, e, inoltre, è prevista la possibilità di i transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni; ferma restando la possibile previsione di accesso alla dirigenza apicale anche dei dirigenti appartenenti al ruolo unico della dirigenza degli enti locali.

### Articolo 10 comma1 lettera b paragrafo sub 4)– testo

**Sostituire il primo periodo con le parole:**“previsione che i segretari comunali esercitino compiti di attuazione dell'indirizzo politico, di coordinamento dell'attività amministrativa e di controllo della legalità nei comuni e nelle unioni di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti; previsione che negli enti con popolazione superiore esercitino esclusivamente i compiti e le funzioni attribuiti al segretario comunale e provinciale a norma del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n.213, e dalla legge 6 novembre 2012, n.190, nonché gli altri compiti stabiliti dallo statuto e possibilità di optare in alternativa per la mobilità negli altri ruoli della dirigenza o di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni”. **Conseguentemente al secondo periodo cassare le parole “ad esaurimento”; cassare il quarto periodo; cassare il quinto periodo; all'ultimo periodo, sostituire le parole “l'eventuale” con la parola “la”. Inserire alla fine:**”ferma restando la possibilità dell'accesso alla dirigenza apicale dei dirigenti appartenenti al ruolo unico della dirigenza degli enti locali ”.